

Allegato "A" – Statuto dell'associazione "spettacolosia" a.p.s.

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione di promozione sociale e culturale, non riconosciuta, che si conforma alle direttive che regolano la promozione sociale, alla Legge 383/2000 come modificata dal Nuovo Codice del Terzo Settore, D.lgs. n.117 del 03/07/2017 e dal D.lgs. n.105 del 03/08/2018.

L'associazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano che determina l'elezione delle cariche sociali.

ART. 1.1 – SEDE LEGALE

La sede legale è stabilita in Via Donato Bramante n.6, nel comune di PESCARA (PE), CAP 65124.

ART. 1.2 – DENOMINAZIONE

L'associazione assume la denominazione di "Spettacolosia! associazione di promozione sociale", abbreviata in "Spettacolosia!" ed assume un emblema composto da scritte e grafiche nere su sfondo bianco e con dicitura "spettacolosia!" racchiusa in un rettangolo stilizzato, a spigoli stondati, sormontato da due virgolette e, in basso, la specifica "associazione di promozione sociale".

ART. 1.3 MODIFICA DELLE SEDI

Il Consiglio Direttivo, con il voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti lo stesso, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali e uffici amministrativi, nonché di localizzare e/o trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato;

Nel caso di trasferimento della sede sociale in altro comune, diverso da quello sopra indicato, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria dei Soci, per approvare, con voto di maggioranza dei presenti in assemblea, la modifica della sede sociale e redigere un apposito verbale con la delibera assembleare;

Il Consiglio Direttivo, con il voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti lo stesso, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie.

ART. 2 – DURATA

L'esercizio sociale è annuale con inizio l'1 gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno solare.

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può essere sciolta nei modi regolamentati nel presente statuto e meglio specificati in ART. 22 dello statuto.

ART. 3 – SEZIONI

L'associazione può istituire o sopprimere aree secondarie, sia tematiche che territoriali, chiamate "Sezioni" per cui verrà nominato un Coordinatore di sezione.

La Sezione viene istituita o soppressa dal Consiglio Direttivo con il voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti lo stesso.

ART. 3.1 – NORMATIVA DELLE SEZIONI

Tutte le Sezioni devono osservare il presente statuto e metterlo in atto al fine di conseguire pienamente lo scopo sociale. Ogni sezione ha un Direttivo di Sezione composto da:

- Il Coordinatore;
- Il Responsabile Operativo;
- Il Referente dei Soci.

E' prevista la possibilità di ricoprire più incarichi da chi ricopre la carica superiore.

La sezione fa capo direttamente al Consiglio Direttivo che ne determina l'istituzione o la soppressione con il voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti lo stesso.

La Sezione gode di autonomia per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

La Sezione, per tutte le attività di straordinaria amministrazione, deve ricevere l'approvazione del Consiglio Direttivo che ne delibererà l'avallo con il voto di maggioranza dei 2/3 dei membri componenti lo stesso.

L'ammissione di nuovi soci proposta dalle Sezioni deve essere sempre sottoposta all'avallo del Consiglio Direttivo.

La vita e la regolamentazione delle sezioni in termini di operatività sono definite dal regolamento operativo dell'associazione, cui la Sezione è tenuta all'osservanza. La Sezione deve organizzare con coerenza allo Statuto tutte le attività nell'area e sul territorio di competenza.

ART. 4 – STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle leggi regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4.1 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4.2 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Stefano P. L.
Giovanna G. S.

Giovanna G. S.

David

Mario P.

ART. 7 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne, anche minorenni, che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Nel caso di minori, l'adesione deve essere ratificata da un garante autorizzato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, tranne i soci "sponsor".

L'ammontare della quota di iscrizione annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite ma la frequentazione e l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, come descritto al comma 1 dell'ART. 6.1 dello statuto, può essere assoggettato al versamento di una quota mensile di partecipazione.

L'ammontare della eventuale quota mensile di partecipazione è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'associazione può avvalersi di proventi liberali da parte di soci definiti "sponsor", la cui adesione è sancita dal Consiglio Direttivo a fronte del versamento di una quota libera annua a titolo di sostegno.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, come meglio descritto in ART. 19 dello statuto.

ART. 7.1 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, anche in formato elettronico, del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni del GDPR, applicate dal D.lgs. n.101 del 10/08/2018, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio o del suo garante in caso di minorenni.

Il diniego di iscrizione del socio va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- Al versamento della quota di annuale di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria;
- Al versamento della eventuale quota di mensile di partecipazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, entro il giorno 10 del mese;
- Al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7.2 – CATEGORIE DI SOCI

- **Soci fondatori:**

Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta al versamento della sola quota di iscrizione annuale.

- **Soci ordinari:**

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al versamento della quota di iscrizione annuale ed alla eventuale quota mensile di partecipazione. I soci ordinari potranno essere identificati con una ulteriore qualità in relazione all'area tematica prescelta in fase di adesione ovvero dal tipo di aggregazione preferita. Partecipano alle attività sociali, usufruendo di tutti servizi previsti senza contributo oppure, liberamente, a quelle con contributo.

- **Soci sponsor:**

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al versamento della quota sponsor. Possono partecipare alle sole attività sociali con contributo.

- **Soci onorari:**

Sono onorari dell'associazione coloro che, per azioni e opere sociali svolte nella vita, sono ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali e non versano alcuna quota. Non partecipano alle attività sociali.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dal presente Statuto.

Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, salvo quanto eventualmente consentito dalle norme.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri, su appuntamento prefissato.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Magda B. Cielieba Sofia

Giovanna Raffaele Uccelli

Anna B.

Anna B.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede sociale dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 12.2 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Elegge il Presidente;
- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Approva eventuali modifiche allo Statuto con il voto di maggioranza dei soci presenti in assemblea;
- Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- Fissa annualmente l'importo delle quote sociali di adesione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 12.3 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea ogni 5 anni, ed è composto da cinque o sette membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Consigliere

Tutte le cariche sono elette dall'assemblea dei soci.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o dai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei 2/3 dei membri; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- Istituisce o sopprime sedi secondarie o modifica la sede sociale in ambito del comune di appartenenza dell'associazione;
- Nomina o revoca le cariche dei membri delle sezioni;
- Ammette i nuovi soci;
- Esclude i soci con successiva ratifica dell'assemblea dei soci;
- Rimuove, in caso di gravi negligenze che compromettono l'oggetto sociale e l'immagine dell'associazione, uno o più membri del Consiglio Direttivo, con il voto a maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo Stesso. Integra la carica rimossa con il primo dei non eletti o, in caso di necessità, per cooptazione tra i soci.
- Convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo se viene a mancare più di metà dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti non inferiore a 2/3 dei membri.

ART. 12.4 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea straordinaria ogni 5 anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario.

La durata della carica del Presidente è uguale a quella del consiglio direttivo, ovvero di 5 anni.

Il presidente nel caso di elezione di un amministratore dell'ente, non dispone più dei fondi sociali che sono di competenza dell'amministratore dell'ente, sempre con provvedimenti controfirmati del Segretario.

ART. 12.5 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)

Se l'Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. Se nominato, il Collegio è composto di tre membri, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

Myrta P.
Cirolle Scarpia
Giuseppe Gioiello Ucelli
Stefano
Marco

ART. 16 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposta voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi.

ART. 17 – BILANCIO O RENDICONTO FINANZIARIO

I documenti di bilancio o rendiconto finanziario della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio o rendiconto finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 18 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti pubblici o privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione; sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione

ART. 19 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla medesima.

La fruizione degli spazi e l'uso delle attrezzature offerti dall'associazione sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla medesima e possono comportare una partecipazione di spesa.

L'associazione può, in caso di particolare necessità e competenze specifiche, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ivi inclusi i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri designati. Gli arbitri possono anche non essere soci.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, nominare il proprio arbitro e fissare la data dell'arbitrato, in data non successiva ad altri 20 giorni.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata oppure con email PEC.

Il luogo ove si svolgerà l'incontro, verrà individuato in una delle sedi associative dalla parte richiedente.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la maggioranza dei soci presenti in assemblea straordinaria.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con la Legge italiana, con gli scopi sociali, con la dottrina e con i regolamenti interni.

ART. 22 - MODALITÀ' DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

ART. 22.1 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fine.

Giovane Gioia
Vice Presidente
Cedola
Guzi

Amministratore Delegato

Marcello